



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 7.2025

Seregno, 30 gennaio 2025

VERIFICHE DI INIZIO ANNO 2025: REGIME CONTABILE DA ADOTTARE

All'inizio di ciascun anno, le imprese debbono procedere ad una verifica dei ricavi conseguiti nel precedente anno: la tenuta di una contabilità semplificata è infatti subordinata al possesso di alcuni requisiti, che di seguito si riepilogano.

Regime di contabilità ordinaria / semplificata.

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per le cd. società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, etc.).

Gli attuali limiti per la tenuta della contabilità semplificata, stabiliti dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973¹, si applicano alle imprese individuali e le cd. 'società di persone' (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e agli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via prevalente.

Il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata è di:

- Euro 500.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- Euro 800.000 per imprese che esercitano altre attività.

Sulla scorta della modifica intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per ricavi si intendono di componenti positivi 'incassati' nell'anno precedente (per effetto del nuovo regime 'per cassa' introdotto). Nel caso in un esercizio venga superata la soglia dei ricavi sopra indicata, ricorre l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

Nel caso di esercizio congiunto sia di un'attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 800.000, salvo l'annotazione distinta dei ricavi promananti dall'esercizio di entrambe le attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) ai ricavi relativi all'attività 'prevalente' (che è quella che ha conseguito i maggiori ricavi nell'esercizio).

Nel caso di inizio di attività nel corso dell'esercizio, va operato il ragguglio ad anno dei ricavi presunti nel modello trasmesso telematicamente per richiedere l'attribuzione del codice fiscale/partita IVA.

¹ "(...) qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di **500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi**, ovvero di **800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività** (...). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi".



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La contabilità semplificata è il regime 'naturale' degli imprenditori individuali e società di persone che hanno ricavi inferiori a quelli previsti dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 sopra richiamato.

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, Tuir e dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2024 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2024 se adottano il criterio della registrazione.

Opzione contabilità ordinaria

Per tali soggetti è sempre possibile optare, attraverso il cd. 'comportamento concludente' per la tenuta di una contabilità ordinaria, procedendo poi a comunicarlo all'Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA (casella 1 del rigo VO26 del mod. IVA 2026). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni (Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 13 aprile 2017).

Liquidazioni IVA

Le medesime soglie di riferimento sono previste per le liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività).

Diversi sono però i parametri da rispettare nei 2 casi:

Tenuta della contabilità semplificata: verifica dei ricavi del precedente esercizio

Effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva: verifica volume di affari anno precedente.

Contabilità magazzino

La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, ai sensi dell'art. 1, DPR n. 695/1996, come modificato dall'art. 5, comma 14-quater, DL n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati entrambi i seguenti limiti:

1) € 5.164.000,00 per l'ammontare dei ricavi;

2) € 1.100.000,00 per l'ammontare delle rimanenze.

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o delle rimanenze è inferiore ai rispettivi limiti.

Pertanto, dal 1.1.2025, l'obbligo in parola:

a) decorre per le imprese che nel 2022 e 2023 hanno superato i limiti sopra citati;

b) viene meno per le imprese che nel 2023 e 2024 non hanno superato almeno uno dei medesimi limiti.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Regime forfettario 2025

Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, che nel 2024 hanno conseguito un ammontare di ricavi – ragguagliato ad anno – inferiore ad euro 85.000 e che possiedono i requisiti previsti dalla vigente normativa, sono naturalmente in regime forfettario.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regime forfettario, possono non applicarlo, attraverso il cd. 'comportamento concludente', optando per il regime ordinario. L'opzione è valida per almeno un triennio e successivamente si rinnova automaticamente e tacitamente di anno in anno, fino a quando il regime ordinario venga in concreto applicato.

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	85.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none">Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:<ul style="list-style-type: none">- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.		

Sintesi delle caratteristiche principali del Regime forfettario.

Elementi		Regime forfettario
Applicazione Iva		No
Detrazione Iva		No
Calcolo reddito	Imprese	[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi
	Professionisti	[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi
Deducibilità contributi		Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo
Deducibilità costo beni strumentali		No
Tassazione		Imposta sostitutiva 15% (o 5%)
Indici di affidabilità fiscale		No
Fatturazione elettronica		Si



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Contribuente		Periodo d'imposta			
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)					
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati nella tavola n. 1. <table border="1"><tr><td>Codice</td><td>€</td></tr></table>		Codice	€	No	Sì
Codice	€				
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?		No	Sì		
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 35.000,00? ¹		No	Sì		
Dati da verificare per l'anno in corso					
Altre cause di esclusione	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Sì		
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Sì		
	Soggetto non residente? ²	No	Sì		
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Sì		
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? ³	No	Sì		
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Sì		
	Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?	No	Sì		
Accesso consentito					

Accesso negato

Note

- Non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 35.000,00 per il 2025 (€ 30.000,00 a regime) (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla **circolare n. 10/E del 4.04.2016**, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).
- Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
- La causa ostativa non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.

Studio Commercialista Associato Contrino